

Direzione Engineering & Operations

Il Commissario Straordinario

ORDINANZA N. 18

Raddoppio ed elettrificazione ferrovia Empoli-Siena

Raddoppio Empoli-Granaiole

Varianti al Progetto Definitivo approvato con Ordinanza n. 9 del 21/12/2022

(CUP J54H17000300001)

PROGETTO DEFINITIVO

Approvazione del progetto definitivo delle varianti al Progetto Definitivo approvato con Ordinanza n. 9 del 21/12/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55

Allegato 1: Prescrizioni e Raccomandazioni Progetto definitivo delle *Varianti* al progetto definitivo del “Raddoppio Empoli-Granaiole”;

Il Commissario

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i, (DL 32/2019) e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 e notificato con nota prot. 35227 del 28/09/2021 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha inserito nell'allegato “elenco 1” allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019, tra gli altri, l'intervento del “Raddoppio e elettrificazione ferrovia Empoli – Siena”;
- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale l'Ing. Vincenzo Macello è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma

Italferr S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società per Azioni ex art.
2497 septies c.c.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

UNI/PdR 74



- Vista la C.O. n. 600/AD del 14/10/2021 con la quale sono state emesse le Linee Guida *“L’iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale”* che definiscono ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare il corretto svolgimento dell’*iter* procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all’art. 4 del DL 32/2019;
- Vista l’Ordinanza n. 1 del 10/11/2021, con la quale il Commissario ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa dell’Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell’art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019;
- Vista l’Ordinanza n. 4 del 3/3/2022, con la quale il Commissario ha approvato il Programma generale delle attività da attuare per la realizzazione del *“Raddoppio e elettrificazione ferrovia Empoli – Siena”*;
- Visto l’art. 4, comma 2, del DL 32/2019 ai sensi del quale *“...L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo...”*;
- Visto l’art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021 (conv. in L. 108/2021 e s.m.i.) ai sensi del quale *“Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all’articolo 48, comma 5 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4”*;
- Visto il DPR 327/2001 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in*



materia di espropriazione per pubblica utilità” e, in particolare, gli artt. 10, 11 12 e 16;

- Visto il D. Lgs. 36/2023 le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (che ha abrogato il previgente D. Lgs. 50/2016) e, in particolare, l’art. 225, comma 9 ai sensi del quale “*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.*” definendo tali le procedure (quale quella in argomento) “*per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia*”;
- Visto che il progetto definitivo del Potenziamento della linea ferroviaria Empoli – Siena è articolato in due macro-interventi: il primo consistente nel *Raddoppio della tratta Empoli – Granaiole*, e il secondo consistente nell’intera *Elettificazione della linea Empoli – Siena*;
- Vista l’Ordinanza n. 5 del 26/04/2022 con la quale il Commissario straordinario ha disposto l’avvio della procedura per l’approvazione del progetto definitivo del “*Raddoppio Empoli-Granaiole*” facente parte del progetto complessivo del “*Raddoppio ed elettificazione ferrovia Empoli-Siena*” ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 32/2019;
- Vista l’Ordinanza n. 9 del 21/12/2022 con la quale il Commissario straordinario ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Definitivo del “*Raddoppio della tratta Empoli – Granaiole*”, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019 e s.m.i. e per gli effetti dell’art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021;
- Vista la Relazione istruttoria di RFI del 18/03/2024, trasmessa dal Direttore Investimenti Area Centro di RFI, con la quale è stato proposto al Commissario Straordinario di avviare, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DL 32/2019, l’iter autorizzativo del progetto definitivo delle *Varianti* al progetto definitivo del “*Raddoppio Empoli-Granaiole*” approvato con Ordinanza n. 9 del 21/12/2022, resesi necessarie per effetto del recepimento delle prescrizioni pervenute nell’ambito dell’iter autorizzativo sul progetto definitivo dell’intervento;
- Visto l’aggiornamento 2024 del Contratto di Programma RFI-MIT 2022 – 2026, Parte Investimenti e visto che i costi relativi all’intervento delle Varianti sono compresi nel costo a vita intera del “*Raddoppio della Tratta Empoli Granaiole*” e, quindi, nei finanziamenti disponibili per il più ampio progetto di “*Raddoppio ed elettificazione ferrovia Empoli-Siena*” di cui alla “*Tabella A – Portafoglio Investimenti in corso e programmatici – sub-tabella A05 – “Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale, alla riga P101;*



- Vista l'Ordinanza n. 13 del 21/03/2024 con la quale il Commissario straordinario ha disposto l'avvio della procedura per l'approvazione del progetto definitivo delle *Varianti* al progetto definitivo del "Raddoppio Empoli-Granaiole" approvato con Ordinanza n. 9 del 21/12/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.L. 32/2019;
- Vista la nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.FI\A0011\P\2024\221 del 10/04/2024 con cui il Referente di Progetto di RFI, in conformità a quanto disposto nell'Ordinanza n. 13, ha inviato il progetto in argomento alle Amministrazioni/Enti competenti secondo quanto riportato nella Tabella "A" di ricognizione dei vincoli, nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in relazione alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi;
- Vista la nota prot. RFI-VDO\PEC\P\2025\29 del 3/02/2025, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso al Presidente della Regione Toscana la relazione, redatta dalle competenti strutture di RFI S.p.A., sugli esiti del procedimento autorizzativo avviato con la sopra richiamata Ordinanza n. 13 del 21/03/2024 unitamente a tutti i pareri e le osservazioni pervenuti da parte delle Amministrazioni/Enti gestori dei servizi pubblici interferiti, per la conseguente espressione da parte del Presidente della Regione Toscana dell'intesa prevista dall'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 necessaria ai fini dell'approvazione dell'intervento;
- Vista la nota prot. 0650909 del 12/08/2025 con la quale il Presidente della Regione Toscana, in risposta alla suddetta nota del 3/2/2025, ha trasmesso la Delibera di Giunta Regionale n. 1144 del 04/08/2025 con la quale è stato espresso "*parere favorevole ai fini urbanistico-localizzativi per l'intesa fra Presidente della Giunta Regionale e Commissario straordinario nazionale*";
- Vista la nota prot. RFI.DIN.DIC\A0011\P\2025\0000130 dell'15.10.2025, con la quale il Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A. ha trasmesso al Commissario straordinario la relazione istruttoria per consentire allo stesso l'approvazione del progetto definitivo delle *Varianti* al progetto definitivo del "Raddoppio Empoli-Granaiole" approvato con Ordinanza n. 9 del 21/12/2022;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A., comprensiva dei seguenti allegati:

- **Allegato 1** - Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame delle prescrizioni



pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo,

- **Allegato 2** - Istruttoria pubblicizzazione espropri, procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

in particolare, che:

1.

In merito al profilo della tutela ambientale

- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.FI\A0011\P\2023\217 del 15/11/2023, RFI ha avviato presso la Regione Toscana-Settore VIA – VAS il procedimento di Verifica Assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 per le Varianti in argomento;
- con nota prot. 0066807 del 31/01/2024 il Settore VIA della Regione Toscana, sulla base degli esiti istruttori e dei contributi tecnici pervenuti, ha richiesto a RFI integrazioni e chiarimenti, da riscontrare entro i successivi 30 gg;
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.FI\A0011\P\2024\193 del 21/03/2024, RFI, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 152/2006, la sospensione del termine utile per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo pari a 45 giorni;
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.FI\A0011\P\2024\222 del 10/04/2024 RFI ha trasmesso alla Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA – VAS la documentazione progettuale integrativa richiesta;
- con nota prot. 0228129 del 17/04/2024, la Regione Toscana– Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia – Settore VIA - ha chiesto ai Comuni di Empoli e Castelfiorentino, alla Soprintendenza, ad ARPAT e ad Acque Spa (che avevano manifestato esigenze istruttorie), di voler trasmettere, entro il 9/05/2024, un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza con riferimento ai chiarimenti ed alle integrazioni presentate da RFI;
- la medesima Direzione regionale, con nota prot. 409964 del 22/07/2024, ha notificato il Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024, di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con il quale ha *“escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale le modifiche del progetto di raddoppio della tratta ferroviaria Empoli-Granaiole”* subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali e con le indicazioni, i richiami e le raccomandazioni ivi indicate.



In merito al profilo della tutela paesaggistica:

- nell'ambito dell'iter autorizzativo è stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 3 del DPR 31/2017 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato e alla Regione per le seguenti opere:
 - NV04 - Viabilità Colmate;
 - IN51 - Sottopasso Loc. S. Andrea;
 - IN52 - Sottopasso Loc. Fontanelle;
 - NV01 - Viabilità S. Andrea/Fontanelle.

La SABAP (Settore Paesaggio) con nota prot. 15131-P del 10/06/2024 (di cui *infra*), con riferimento al profilo paesaggistico, ha espresso parere favorevole vincolante con indicazioni.

In merito al profilo della tutela archeologica:

- con nota prot. DO.IC.PMIF.0200748.23.U del 23/11/2023 la Società Italferr, per conto di RFI, ha trasmesso alla SABAP per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato la documentazione progettuale ai fini archeologici relativa alle varianti in argomento richiedendo conferma dei pareri già resi dalla SABAP con le note prot. 22679-P del 9/11/2020 e prot. 4957-P del 27/02/2023 con riferimento al progetto definitivo del *Raddoppio Empoli-Granaiole* approvato con l'Ordinanza n. 9 del 21/12/2022;
- la SABAP per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato con nota prot. 32121-P del 19/12/2023 ha rilasciato il parere archeologico esprimendo “*Nulla Osta alle Varianti*”. Inoltre, per garantire la tutela archeologica dei potenziali resti archeologici sepolti, ha prescritto “*di far rientrare anche le lavorazioni per le modifiche nella prescrizione di “assistenza archeologica in corso d’opera” già formulata per altre lavorazioni con ns prot. 4957 del 27/02/2023*”.
- la SABAP con successiva nota prot. 15131-P del 10/06/2024 (di cui *infra*) ha, altresì, confermato il medesimo parere anche nell'ambito dell'iter autorizzativo, specificando, che il Settore Archeologia “*ritiene che la tutela archeologica possa essere garantita facendo rientrare anche le lavorazioni per le modifiche nella prescrizione di “Assistenza archeologica in corso d’opera” già formulata per altre lavorazioni con prot. 4957 del 27/02/2023.*”



Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

2.

- in attuazione all'Ordinanza n. 13 del 21/03/2024 del Commissario, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.FI\A0011\P\2024\221 del 10/04/2024 RFI ha inviato il progetto definitivo delle *Varianti* al progetto definitivo “*Raddoppio della tratta ferroviaria Empoli – Granaiole*”, a tutte Amministrazioni interessate e ai gestori dei servizi interferiti dagli interventi previsti nel progetto;

PREMESSO CHE

- Nell'ambito del suddetto procedimento la *Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale*, al fine di esprimere il *proprio parere unico regionale*, con nota prot. 217737 del 12/04/2024 ha chiesto agli enti locali interessati dalle opere l'espressione del relativo parere di competenza entro il 13/05/2024. In particolare, ha chiesto alle Amministrazioni comunali la verifica sulla conformità urbanistica delle opere, da rilasciare attraverso apposita attestazione che espliciti se l'intervento è “*Conforme o NON conforme*” ai vigenti strumenti urbanistici e normative edilizie comunali, mentre alla Città Metropolitana di Firenze la verifica della conformità dell'intervento alle previsioni del proprio Piano Territoriale di Coordinamento. Inoltre, in riferimento al “Vincolo Idrogeologico” di cui al R.D. 3267/1923, ha rappresentato la competenza delle Amministrazioni Comunali a rilasciare il relativo nulla osta, qualora dovuto. Infine, per quanto attiene gli aspetti relativi agli interventi per la protezione della natura ha chiesto di fornire le proprie osservazioni, valutazioni ed eventuali determinazioni sul progetto in oggetto;
- con successiva nota prot. 233066 del 19/04/2024 la *Regione Toscana - Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale*, nello specificare che il procedimento ambientale era ancora in corso e dando atto della contemporaneità del procedimento ambientale con quello di localizzazione (secondo la tempistica indicata dal Commissario di 60 giorni), ha richiesto al Commissario di “*concedere una proroga dei termini per l'espressione dei pareri, garantendo almeno 30 giorni dalla conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA.*”;
- RFI con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.FI\A0011\P\2024\292 del 10/05/2024 ha riscontrato alla suddetta richiesta fornendo taluni chiarimenti procedurali. In particolare, ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL 32/2019, “*L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle*



regioni territorialmente competenti ... sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, ... e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici..." e che, pertanto, solo dopo aver acquisito l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA e la relazione istruttoria di RFI sull'iter autorizzativo, il Commissario avrebbe inviato al Presidente della Regione Toscana, la richiesta di intesa per l'approvazione del progetto di variante e, acquisita anche quest'ultima, adottato l'ordinanza di approvazione del progetto delle Varianti;

- la Regione Toscana con successiva nota prot. 279078 del 17/05/2024, confermando il protrarsi dell'impedimento già segnalato per la corretta espressione del proprio *parere unico regionale*, ha rinnovato al Commissario la sopracitata richiesta di concedere una proroga di 30 giorni dalla conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA, per consentire il completamento dell'istruttoria regionale, chiedendo a RFI un riscontro alla nota entro il 24/05/2024;
- RFI, con nota del 27/05/2024, ribadendo quanto già rappresentato nella nota del 10/05/2024 ha richiamato la normativa in base alla quale è stato avviato l'iter autorizzativo del progetto (*i.e.*, art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019) specificando che la stessa "*non prevede l'istituto della proroga del termine di conclusione del procedimento*". Ciò nonostante, RFI ha rappresentato che, ai fini della conclusione dell'iter, avrebbe comunque atteso l'espressione del *Parere Unico della Regione Toscana*, auspicandone la trasmissione in tempistiche stringenti;
- la Regione Toscana- Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Grandi infrastrutture di trasporto e viabilità con nota prot. 320806 del 6/06/2024 ha trasmesso, in pendenza della conclusione del procedimento regionale di assoggettabilità a VIA, la Delibera di Giunta n. 679 del 3/06/2024, unitamente all'Allegato A, in cui sono riportati i pareri istruttori delle Amministrazioni espresse, e al parere ricevuto fuori termine dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, prot. n. 291533 del 24/05/2024 con cui è stata evidenziata l'assenza, ai fini del R.D. 523/1904, di aspetti di competenza del Settore.

Nella suddetta DGR n. 679 del 3/06/2024, la Regione Toscana – Uffici regionali Giunta Regionale, ritenuto necessario trasmettere il parere tecnico sullo stato di fatto dell'istruttoria avviata, al fine di "*scongiurare il determinarsi del "silenzio assenso"*", ha deliberato:

1. "*di considerare strategico per la Regione Toscana il progetto di raddoppio ferroviario della tratta Empoli – Granaiole nei Comuni di Empoli (FI) e Castelfiorentino (FI) ... già approvato con Ordinanza del Commissario n. 9 del 21/12/2022 e di conseguenza anche la correlata variante, oggi oggetto di valutazione...*";



2. *“di dare atto che ...non è stato tecnicamente possibile ad oggi completare l'istruttoria regionale, ... con particolare riferimento a tematiche ambientali, nei tempi procedurali concessi e formulare il parere unico regionale entro il termine concesso di 60 giorni dalla richiesta, ovvero per il 10 giugno 2024;*
 3. *di confermare la richiesta al Commissario di concedere una proroga dei termini per l'espressione dei pareri, garantendo almeno 30 giorni dalla conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA...;*
 4. *di precisare...che il parere della Regione Toscana non potrà essere considerato positivamente, in pendenza della conclusione del procedimento di valutazione ambientale...;*
 5. *di rinviare a successiva deliberazione... il parere unico conclusivo della Regione Toscana;*
 6. *di richiedere al Commissario straordinario, ai fini dell'Intesa ... la presentazione di una Proposta di Intesa al Presidente della Giunta Regionale, a seguito della conclusione del già citato procedimento di assoggettabilità a VIA, dopo aver acquisito il parere conclusivo della Regione Toscana;*
 7. *di dare atto dei pareri istruttori degli Uffici regionali ... che complessivamente determinano l'istruttoria della Regione Toscana ... evidenziando la necessità che siano rispettati i pareri e le richieste degli Enti locali e dei Settori regionali in elenco che si allegano al presente atto (Allegato A alla DGR):*
 - *parere del Comune di Castelfiorentino, prot. n. 2024/9272 del 13/05/2024;*
 - *parere della Città Metropolitana di Firenze, Direzione Viabilità Area 2, prot. n. 22421/2024 del 07/05/2024 (di cui infra);*
 - *parere della Città Metropolitana di Firenze, Direzione Progetti Strategici, prot. n. 24650/2024 del 20/05/2024;*
 - *parere del Settore regionale Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, prot. n. 256738 del 07/05/2024.”;*
- a seguito della positiva conclusione del procedimento regionale di verifica di assoggettabilità a VIA avvenuta con il sopra citato Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024, la Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale. Settore Programmazione Grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, in data 8/08/2024 con nota prot. 0445585 ha trasmesso a RFI la Deliberazione della Giunta regionale n. 952 del 05/08/2024). Con la suddetta DGR n. 952 la Giunta, dato atto dei pareri istruttori intervenuti - richiamati nella Delibera di Giunta n. 679 del 03/06/2024 di cui sopra - *“che complessivamente determinano l'istruttoria della Regione Toscana (...) ai fini dell'intesa fra Commissario straordinario nazionale e Presidente della Giunta regionale”* ed evidenziata la necessità di rispettare detti pareri unitamente al Decreto



Dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 di esclusione VIA (sopra richiamato) e al parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) n. 59492 del 30/07/2024 (di cui all'Allegato A della DGR in argomento), ribadita la strategicità dell'intervento di variante, ha rinviato ad un successivo atto della Giunta regionale l'espressione dell'intesa relativa all'intervento e a tal fine ha richiesto al Commissario *“la presentazione di una Proposta di Intesa al Presidente della Giunta Regionale sulla base del quadro conoscitivo istruttorio complessivo comprensivo delle richieste ex art. 2 dell'Ordinanza del 21/03/2024”*:

- conseguentemente il Commissario straordinario, con nota prot. RFI-VDO\PEC\P\2025\29 del 3/02/2025 già richiamata nei “Visti”, ha trasmesso al Presidente della Regione Toscana la Relazione, redatta dalle competenti strutture di RFI S.p.A., sugli esiti del procedimento autorizzativo avviato con l'Ordinanza n. 13 del 21/03/2024, nonché tutti i pareri e le osservazioni pervenuti da parte delle Amministrazioni/Enti gestori dei servizi pubblici interferiti, per la conseguente espressione dell'intesa regionale;
- ricevuta la suddetta richiesta di intesa, l'Assessore regionale Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti della Toscana, dato atto della mancata trasmissione della stessa agli enti locali interessati, ha convocato un incontro con questi ultimi per il 10/06/2025 al fine di avviare un confronto rispetto alle controdeduzioni ai pareri ricevuti da RFI nell'ambito dell'iter autorizzativo, riportate nella documentazione annessa alla medesima richiesta di intesa. Nell'ambito di tale incontro sono state presentate osservazioni e richieste dai Comuni come condiviso nel verbale trasmesso dall'Assessore ai partecipanti con nota pec protocollo n. 0610886 del 29/07/2025.

In particolare, sono state formulate le seguenti richieste:

1. **Comune di Empoli** (non espressosi nell'ambito dell'iter autorizzativo):
“Il mantenimento del Sottoattraversamento pedonale denominato IN.01, posto in località Fontanella, da realizzarsi esattamente in conformità al progetto già valutato ed approvato nella 1^ Conferenza dei Servizi fermo restando l'impegno di regione e comune di definire una soluzione per la realizzazione del relativo parcheggio che sarà a cura e spese di regione/comune.”
2. **Comune di Castelfiorentino:**
“RFI si impegna ad effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche progettuali al fine di prevedere una ulteriore riduzione della altimetria della viabilità denominata IN01 (ex Zuccherificio) compatibilmente alle norme vigenti e conferma la volontà di verificare ogni possibile soluzione circa il posizionamento della rampa di accesso rispetto al piazzale, con il fine di eliminare l'interferenza con il piazzale di carico/scarico e garantire l'accessibilità con la nuova



soluzione progettuale. RFI si impegna altresì a valutare l'inserimento di un percorso pedonale di collegamento verso la stazione di Granaiole all'interno delle aree RFI, al fine di migliorarne l'accessibilità in sicurezza da parte dell'utenza."

CONSIDERATO CHE

Nell'ambito del procedimento avviato dal Commissario con Ordinanza n. 13 del 21/03/2024, si sono espressi, con provvedimenti ed atti acquisti dalle competenti strutture di RFI, le seguenti Amministrazioni e soggetti gestori di opere interferite:

Amministrazioni Statali, Regione, Comuni e altri Enti

- il **Ministero della Difesa – Comando Trasporti e Materiali - Reparto Trasporti, Formazione e Specializzazione TRAMAT - Ufficio Movimenti e Trasporti**, con nota Prot. M_D A0AD369 REG2024 0038324 del 15/04/2024 ha comunicato che *"ai sensi di quanto previsto dall'art. 334 del D.Lgs. n.66/2010, il parere in merito al progetto verrà emesso dall'Istituto Geografico Militare, competente per territorio..."*;
- l'**Istituto Geografico Militare - Ufficio Presidio, Affari Territoriali - e Poligoni**, con nota prot. M_D AE4B80D REG2024 0013440 del 03/06/2024, *"...verificato che l'opera in argomento non interferisce con altre infrastrutture militari né con le attività delle altre Forze Armate..."* ha espresso *"NULLA CONTRO alla sua realizzazione"*.
- il **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato**, con nota prot. 15131-P del 10/06/2024 (di cui sopra) ha trasmesso il proprio parere di competenza in merito ai profili paesaggistico e archologico, che di seguito si riporta:

SETTORE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

"... con riferimento all'intervento NV07, si prende atto che le modifiche progettuali tengono conto della prescrizione indicata da questo Ufficio con nota prot. 17630 del 04/07/2022, ovvero: "le opere non dovranno interferire in alcun modo con i beni culturali denominati "Complesso ecclesiastico il Terrafino" e "Fabbricato ad uso residenziale" [...], né con le relative strutture ed aree pertinenti [...] pertanto non dovranno interessare nessuna delle particelle catastali come individuate nelle mappe perimetrate dei rispettivi provvedimenti di tutela".

Si evidenzia tuttavia che l'intervento NV07, comporta una modifica significativa del sistema insediativo esistente, caratterizzato dalla presenza dei due beni culturali sopra ricordati e dalla



vicinanza con il complesso ecclesiastico della Chiesa e canonica di San Michele Arcangelo (bene culturale ope legis ai sensi del combinato disposto degli art. 10, c. 1 e 12, c. 1 del D. Lgs. 42/2004). Con la realizzazione delle opere in progetto, il complesso "Il Terrafino" e il connesso fabbricato residenziale, già confinati tra due infrastrutture (ferrovia e Strada Regionale 429), risulterebbero completamente reclusi. Il nuovo tracciato NV07, per dimensionamento e per tecnologia di esecuzione (in rilevato e su viadotto), implica una modifica significativa dell'intorno del complesso Il Terrafino e comporta un rilevante impatto ambientale in relazione alla tutela dei beni culturali sopra indicati e ai tracciati storici della viabilità documentati nel Catasto Storico."

SETTORE PAESAGGIO

"...Questo ufficio esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento previsto, parere favorevole vincolante con le seguenti indicazioni:

- *In relazione alla tutela dei beni culturali "Complesso ecclesiastico il Terrafino" e "Fabbricato ad uso residenziale", dovrà essere sviluppato un apposito progetto di mitigazione della viabilità di nuova esecuzione e di mitigazione di tutte le nuove opere (ad esempio: barriere, piazzole di manovra) la cui realizzazione è prevista in prossimità dei due beni culturali; tale progetto dovrà essere oggetto di validazione da parte di questo Ufficio;*
- *per i tratti di strada che verranno dismessi, dovrà essere sviluppato un progetto di rimozione delle opere non più necessarie e di rinaturalizzazione dei luoghi, fermo restando la permanenza e la riconoscibilità di eventuali tracciati di rilevanza storica;*
- *in corrispondenza dello stabilimento Ex Zuccherificio, non siano messi in opera elementi tali da ostruire la visibilità dello stesso, sia dalla viabilità di nuova esecuzione, sia dal lato del fiume Elsa;*
- *la finitura dei muri di contenimento dei nuovi tracciati stradali sia concordata con questo Ufficio, con l'indirizzo preliminare di privilegiare finiture o rivestimenti congrui con il contesto di inserimento;*
- *si confermano le condizioni espresse dalle Commissioni del Paesaggio per i Comuni di Empoli e di Castelfiorentino, espresse nella seduta in forma associata del 16/06/2022;*
- *le finiture delle barriere e le finiture del nuovo viadotto previsto in relazione all'intervento NV07 siano concordate con questo Ufficio;*
- *le aree di cantiere dovranno essere oggetto di ripristino vegetazionale.*

SETTORE ARCHEOLOGIA

"...si ritiene che la tutela archeologica possa essere garantita facendo rientrare anche le lavorazioni per le modifiche nella prescrizione "Assistenza archeologica in corso d'opera" già formulata per



altre lavorazioni con prot. 4957 del 27/02/2023.”

- la **Regione Toscana**, a chiusura del procedimento unico regionale ha trasmesso la Delibera di Giunta n. 679 del 3/06/2024 e la Deliberazione della Giunta regionale n. 952 del 05/08/2024, di cui sopra;
- il **Presidente della Regione Toscana** con nota prot. 0650909 del 12/08/2025 ha trasmesso la DGR n. 1144 del 4/08/2025 con la quale è stato espresso *“parere favorevole ai fini urbanistico localizzativi per l'intesa fra Presidente della Giunta Regionale e Commissario straordinario nazionale” ai fini dell'approvazione del progetto in argomento.*

In particolare, con la suddetta DGR è stato deliberato:

1. Di esprimere **parere favorevole ai fini urbanistico-localizzativi per l'intesa fra Presidente della Giunta Regionale e Commissario straordinario nazionale ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n.1 del 10 novembre 2021 e in coerenza dell'Ordinanza n.13 del 21/03/2024 del medesimo Commissario, per l'approvazione della proposta di Intesa inviata dal Commissario straordinario con nota n.RFI-VDO\PEC\P\2025\0000029 del 03/02/2025 e del progetto definitivo del “Potenziamento Linea Empoli – Siena. Raddoppio della tratta Empoli – Granaiole. (CUP J54H17000300001)”**, nel rispetto di quanto è già stato espresso con Delibere della Giunta Regione Toscana n. 679 del 03/06/2024 e n. 952 del 05/08/2024 richiamate in premessa;
2. Di raccomandare al Commissario nazionale e ad RFI, di porre in essere azioni di supporto ai Comuni, per quanto possibile, nelle eventuali azioni divulgative del progetto alla cittadinanza;
3. Di richiamare il Commissario nazionale ed RFI ad ottemperare a quanto indicato nella DGR n. 679 del 03/06/2024 e nella DGR n. 952 del 05/08/2024 e relativi pareri trasmessi, oltre che nel Decreto Dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
4. Di subordinare il parere favorevole di cui al precedente punto 1 all'attuazione da parte del Commissario nazionale e di RFI degli impegni assunti nella proposta di intesa inviata alla Regione Toscana con nota n. RFI-VDO\PEC\P\2025\0000029 del 03/02/2025 richiamata in premessa, **raccomandando nella successiva fase di progettazione esecutiva particolare attenzione alla realizzazione di tutti gli interventi richiesti dai Comuni, come descritti nel verbale trasmesso nota regionale protocollo n. 0610886 del 29/07/2025** anch'essa richiamata nelle premesse, nel rispetto delle normative vigenti;



5. *Di dare atto, per quanto richiamato in narrativa, che il Presidente della Regione Toscana trasmetterà al Commissario straordinario nazionale copia del presente atto deliberativo ai fini dell'espressione dell'intesa di approvazione del progetto definitivo;*
 6. *Di dare atto che il Comune di Empoli ed il Comune di Castelfiorentino sono i soggetti a cui spetta la specifica competenza all'esercizio dell'attività di controllo sulla conformità dei lavori e la vigilanza urbanistico ed edilizia, rispetto al progetto che verrà approvato con Ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.L. 32/2019 convertito nella L. 55/2019, ai sensi degli artt. 27 e 28 del DPR 06/06/2001 n. 380. Di disporre l'invio ai medesimi Comuni del presente atto per opportuna conoscenza;*
- la **Città Metropolitana di Firenze – Dipartimento Territoriale - Direzione Viabilità Area 2**, con nota prot. prot. 22421 del 07/05/2024 (trasmessa anche nel procedimento unico regionale di cui sopra), ha espresso parere:
- ✓ *“favorevole per l'ipotesi progettuale NV01 - Nuova viabilità ex zuccherificio – riguardo l'esecuzione di nuova intersezione stradale a T sulla SP 108 'di Granaiole-Castelnuovo' al km 0+400 in località Molino di Granaiole, a condizione che la nuova viabilità sia inserita coerentemente con l'impianto semaforico esistente sulla SP 108 nel punto indicato dal progetto. Inoltre si propone di valutare anche per questa nuova viabilità l'adozione della stessa sezione tipo indicato al par. 5 dell'elaborato NV06 – Nuova viabilità Osteria Bianca/Brusciana - del progetto definitivo delle Varianti; questo per rendere possibile in futuro che anche il tratto della - Nuova viabilità ex zuccherificio – possa assumere il ruolo di variante della SP 429 al centro abitato di Sant'Andrea-Fontanella mediante la realizzazione di nuovi cavalcavia ferroviari, tutto ciò previo inserimento nel PUMS.*
 - ✓ *favorevole per l'ipotesi progettuale NV06 - Nuova viabilità Osteria Bianca/Brusciana – riguardo l'esecuzione della nuova intersezione stradale a rotatoria sulla SP 429 'di Val d'Elsa' al km 72+500 in prossimità del cimitero di Brusciana. Favorevole anche riguardo la soppressione del passaggio a livello ferroviario esistente al km 72+200 della SP 429 in località Brusciana che prevede la contestuale esecuzione di sottopasso pedociclabile. A questo proposito si evidenzia che la continuità della SP 429 è attualmente interrotta anche dalla nuova SR 429 e quindi la futura classificazione amministrativa delle strade coinvolte nel presente progetto dovrà essere preventivamente inserito nel PUMS.”;*
- l'**Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa - Servizio Vincolo Idrogeologico - VIA - Commissione Paesaggistica**, con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 13/05/2024, ha rilasciato l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti del R.D. 3267/1923 e della LR 39/2000 “Legge forestale della Toscana”, con le seguenti



prescrizioni:

“dovrà essere rispettato quanto indicato dal Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R/2003 s.m.i. e dalla Relazione Geologica:

- 1. non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi;*
- 2. le acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori dovranno essere allontanate, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza de-terminare fenomeni di erosione o di ristagno;*
- 3. dovrà essere assicurata la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;*
- 4. gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento;*
- 5. i riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno;*
- 6. Lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento del materiale di risulta degli scavi dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.LGS. 152/06, D.Lgs. 4/2008 e s.m.i. e DPR 120/2017.”;*

- **il Comune di Castelfiorentino - Servizio Gestione del Territorio**, con nota prot. 10210/2024 del 23/05/2024 ha trasmesso i propri contributi già resi nell'ambito del procedimento unico regionale e nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare:



- Relativamente alla compatibilità urbanistica ha comunicato che “la proposta di variante al progetto approvato risulta **COERENTE** e **CONFORME** con le previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti”. Il Comune ha richiesto, altresì, che nell’ambito della redazione del Progetto Esecutivo vengano ulteriormente approfonditi gli aspetti di carattere idraulico che hanno portato a talune limitazioni per quanto concerne la quota della nuova viabilità in progetto. Nel dettaglio ha precisato quanto segue:

*“Nell’ambito dei nuovi elaborati progettuali si prende atto dell’avvenuta riduzione in taluni tratti della quota della nuova strada in progetto, rispetto al piano di campagna, ma sarebbe opportuno verificare la **possibilità di una ulteriore riduzione della predetta quota**. In particolare, la cartografia della zona allegata al Piano Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) attribuisce all’area l’identificativo PI 1 e quindi non soggetta a particolari limitazioni nell’ambito della normativa specifica con particolare riferimento alla L.R. 41/2018. Tale modifica porterebbe ad una maggiore coerenza delle attività con i contenuti del PIT con valenza paesaggistica in quanto le caratteristiche dell’intervento risulterebbero maggiormente congruenti con gli obiettivi e le prescrizioni dell’elaborato 8b del PIT. Inoltre, con tale riduzione della quota stradale, verrebbero sensibilmente migliorati i rapporti della nuova viabilità in progetto con gli edifici adiacenti con miglioramento della fruibilità dei piazzali di pertinenza degli edifici medesimi.*

Si ritiene inoltre opportuno precisare nuovamente che era stata richiesta l’eliminazione della rampa di raccordo tra la viabilità condominiale esistente e la nuova viabilità in progetto. Tale modifica avrebbe consentito alla proprietà una migliore fruizione dello spazio scoperto residuo, stante la riduzione della superficie da assoggettare ad esproprio, con possibilità di accesso carrabile mediante utilizzazione della intersezione prevista su Via dello Zuccherificio sul fronte opposto dello stabilimento.

Inoltre, sempre ai fini di non occludere eccessivamente la visibilità del complesso dello zuccherificio e del fiume dal tracciato ferroviario e dalla ex SRT 429, anche le barriere di contenimento e soprattutto la rete di protezione anticaduta per gli oggetti dovranno presentare caratteristiche tali da limitare al minimo l’occlusione visiva.”

- Relativamente al contributo reso per la Verifica di Assoggettabilità a VIA, ha precisato quanto segue:

“Si rileva pertanto che la richiesta di ulteriore riduzione dell’altezza altimetrica della nuova viabilità NV01, pur mantenendo l’andamento plano-altimetrico del tracciato, è stata valutata tenendo comunque sempre a riferimento lo scenario di pericolosità idraulica con tempi di ritorno di 200 anni. Per tale aspetto, si renderebbe opportuno verificare la possibilità di una ulteriore riduzione della predetta quota anche con riferimento alla cartografia della zona allegata al Piano Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) che attribuisce all’area l’identificativo PI 1 e quindi non soggetta a particolari limitazioni



*nell'ambito della normativa specifica con particolare riferimento alla L.R.41/2018. Tale modifica porterebbe ad una maggiore coerenza delle attività con i contenuti del PIT con valenza paesaggistica in quanto le caratteristiche dell'intervento risulterebbero maggiormente congruenti con gli obiettivi e le prescrizioni dell'elaborato 8b del PIT. Inoltre, con tale riduzione della quota stradale verrebbero sensibilmente migliorati i rapporti della nuova viabilità in progetto con gli edifici adiacenti con miglioramento della fruibilità dei piazzali di pertinenza degli edifici medesimi. Si ribadisce al riguardo, rispetto alla precedente soluzione progettuale, che la presente variante ha operato una modesta riduzione della quota stradale venendo a recepire sia le prescrizioni impartite dal Comune che le prescrizioni impartite dalla Commissione Paesaggistica e ribadite dalla Soprintendenza. In virtù di quanto sopra **le modifiche introdotte risultano finalizzate al recepimento delle prescrizioni impartite e quindi non necessitano di ulteriori adempimenti istruttori.**";*

- **ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Toscana** - con nota prot. 486898 del 6/06/2024 ha presentato osservazioni in merito alla NV07 “Nuova Viabilità Terrafino” comunicando che tale viabilità, “consistente in un viadotto curvilineo a 6 campate di circa 25 m prevede la costruzione della prima campata da ovest, quella in scavalco della SS.67 Tosco-Romagnola, con elementi fondazionali in strettissima vicinanza alia statale. A tale proposito premesso che la SS.67, strada di categoria C ex art. 2 del Codice delle Strade D.lvo 285/92, in tale tronco ha una larghezza di carreggiata di poco superiore ai 6 m e che il limite di proprietà risulta pari ad un metro per parte dalla striscia di margine, si evidenzia che l'art. 26 del DPR nr. 495/92 Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, impone in 30 m la distanza dal confine stradale per strade di categoria C da rispettare nelle nuove costruzioni fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art.4 del suddette Codice, riducibili a 10 m qualora all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi. Quanto sopra si rende necessario al fine di garantire alla Società stessa un futuro adeguamento della viabilità in gestione, nonché di poter consentire le dovute attività di manutenzione della stessa.
... si richiede pertanto di voler procedere alla stesura del progetto esecutivo relative agli interventi in oggetto nel rispetto delle suddette prescrizioni di cui al Codice della Strada DLvo 285/92...”

Successivamente, in esito alle interlocuzioni intercorse con RFI, nella quali è stato rappresentato che le suddette osservazioni avrebbero comportato l'irrealizzabilità dell'opera e viste altresì le analisi svolte circa una possibile ottimizzazione della stessa, **ANAS** con nota prot. 930551 del 30/10/2024 ha espresso **parere di massima favorevole** sul progetto superando le osservazioni sopra riportate e



rimandando “al progetto esecutivo la definizione di specifiche opere di protezione che, vista l'estrema vicinanza delle opere in progetto alla sede della strada statale, ne possano consentire l'esercizio in assoluta sicurezza”.

Enti Interferiti

- **Acque S.p.A - Servizi Idrici**, con nota prot. prot. 39399 del 7/06/2024 ha indicato le seguenti interferenze riscontrate con la fognatura di propria gestione:

1- *Interferenza con la nuova viabilità denominata “NV07 Nuova viabilità Terrafino”*

La nuova viabilità NV07 interferisce con la fognatura a servizio dell'abitato di Pianezzoli. La fognatura in parola è realizzata in tubi di calcestruzzo del diametro di 500 mm, ha una profondità media di interrimento di circa 1 metro e termina con una immissione in ambiente che viene regolarmente ispezionata e mantenuta dal Gestore S.I.I. Acque Spa.

L'interferenza è di fatto dovuta all'attraversamento della nuova viabilità che si verifica in corrispondenza delle sezioni 3 e 4 di progetto, nei pressi di Pianezzoli. In quel punto la strada avrà una quota del piano viabile di circa 1 metro più bassa dell'attuale piano campagna. Questo vuol dire che in sede di cantiere verranno rimaneggiati terreni fino ad una profondità di 1,5 – 1,6 metri. Ciò ci obbligherà ad abbassare la tubazione di fognatura ad oltre 2 metri di profondità, ovviamente inclusi i tratti a monte e valle dell'attraversamento per gli opportuni raccordi di quota. Contemporaneamente, viste le nuove quote della struttura fognaria e la minor accessibilità che a quel punto avrà il manufatto di immissione in ambiente, si provvederà a spostare quest'ultimo in un luogo più accessibile semplicemente allungando di altri 50 metri circa la tubazione in calcestruzzo del diametro di 500 mm.

2- *Interferenza col nuovo sottopasso ciclopeditone denominato “IN51 Granaiolo”*

Il nuovo sottopasso ciclopeditone IN51 Granaiolo interferisce con una delle fognature principali dell'abitato di Fontanella. Detta fognatura è realizzata in muratura di mattoni pieni completata da una volta a “botte” sempre in mattoni pieni. Le dimensioni interne sono 1 metro di larghezza e 1,5 metri di altezza. Importante aspetto è che il cielo della volta si trova solo a 70 cm dal piano del ferro della ferrovia. Ovviamente l'estradosso della volta è ancora più vicino al piano del ferro.

L'interferenza è dovuta al fatto che i muri di sostegno che delimitano il sottopasso in progetto si spingono a profondità tali da intercettare il manufatto fognario impedendone il funzionamento.



Le ipotesi di girare attorno alle strutture del sottopasso ciclopedonale in progetto o pensando di spingere una tubazione prefabbricata strutturale del diametro di 1500 mm sotto i binari a meno di 50 cm dal piano del ferro, oppure posare il nuovo tratto di fognatura rimuovendo prima e riposizionando poi i binari della ferrovia, sono assolutamente improponibili.

Secondo questo ufficio, l'unica soluzione realmente percorribile per risolvere questa interferenza è che l'attraversamento ciclopedonale venga traslato verso la stazione ferroviaria di Granaiole di almeno una decina di metri in modo che le strutture del sottopasso in progetto non vengano più ad interferire con la struttura fognaria.”;

- **E-Distribuzione S.p.A. (Gruppo Enel)**, con nota prot. 691516 del 21/06/2024 ha espresso parere favorevole. Nella nota ha, altresì, informato che in prossimità delle aree di progetto insistono loro linee MT (15 kV) e BT (0,4 kV). Al riguardo ha trasmesso in allegato le planimetrie indicanti la posizione delle suddette linee elettriche, precisando che *“la posizione delle linee in cavo interrato è da ritenersi puramente di massima essendo possibili discordanze con la situazione reale, con esonero di ogni responsabilità della Società e distribuzione S.p.A. Nell'esecuzione di lavori in prossimità degli impianti in servizio, si raccomanda inoltre di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano...Nel caso in cui che le nostre linee fossero ritenute interferenti con l'opera in oggetto dovrà essere formulato con congruo anticipo richiesta di spostamento impianti”*.

Le seguenti Amministrazioni/Enti, ancorché regolarmente interessati, non si sono pronunciati nell'ambito procedura autorizzativa indetta ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019, convertito dalla L. 55/2019 e s.m.i.:

1. Regione Toscana - Direzione Urbanistica - Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
2. Comune di Empoli - Sindaco
3. Comune di Empoli - Settore IV – Gestione del Territorio.
4. Telecom Italia S.p.A.
5. Wind Tre S.p.A.
6. Toscana Energia S.p.A.
7. Snam Rete Gas S.p.A.

|



Con specifico riferimento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nell'ambito dell'iter avviato dal Commissario con Ordinanza n. 13 del 21/03/2024 è stato acquisito il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (nota prot. 15131-P del 10/06/2024 di cui sopra) mentre da Regione Toscana - Direzione Urbanistica - Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio non si è espressa e, pertanto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 (richiamato nei visti) l'autorizzazione paesaggistica si intende rilasciata sulla base del parere della SABAP.

I pareri/atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni/Enti sopra indicati che non si sono espressi nei termini si intendono acquisiti con esito positivo, secondo quanto riportato all'art. 2 dell'Ordinanza n. 13 del 21/03/2024 del Commissario straordinario.

I pareri sopra riportati sono riepilogati nel *“Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame/controdeduzioni di tutte le prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo”* – Allegato 1 alla Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A., nel quale sono riportate sia le osservazioni sia le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto;

3.

- il progetto definitivo è corredato dal piano degli espropri;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 16, comma 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., la Società RFI S.p.A. ha comunicato ai soggetti pubblici e privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire delle aree sulle quali è prevista la realizzazione dell'intervento, l'avvio del procedimento volto alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, mediante avviso pubblicato in data 19/04/2024 sul quotidiano a tiratura nazionale *“La Repubblica”* e sull'edizione locale del quotidiano *“La Nazione”*, con affissione all'Albo Pretorio del Comune di Empoli, nonché sul sito web della Regione Toscana. Il medesimo avviso è stato anche pubblicato, al fine da dare massima diffusione dell'avvio del procedimento, sul sito web della Società Italferr S.p.A. all'indirizzo: www.italferr.it – sezione espropri.

In tale contesto sono stati depositati gli elaborati di progetto per il periodo previsto dalla legge (30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso), presso gli uffici della Società Italferr S.p.A., con ingresso presso Binario 1-A, all'interno della Stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Nell'ambito di tale procedura sono pervenute n. 2 osservazioni da parte dei



proprietari o di altri interessati opportunamente controdedotte, come riportato nella relazione sulla pubblicizzazione della Società Italferr S.p.A., cod. NF0H00D43ISAQ.00.00001 Rev. A, trasmessa a RFI con nota prot. DO.IC.PMIF.0200810.24.U del 09/08/2024 (Allegato 2 alla Relazione Istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A.);

Tutto ciò visto, premesso e considerato, il Commissario, su proposta del Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A.

DISPONE

1. ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., e per gli effetti dell'art. 53-*bis*, comma 1-*bis* del DL 77/2021, convertito con modificazioni, nella L. 108/2021 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 3, il progetto definitivo delle *Varianti* al progetto definitivo del “*Raddoppio Empoli-Granaiole*” approvato con Ordinanza n. 9 del 21/12/2022;
2. l'approvazione di cui al punto 1: (i) determina il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera sulla base della DGR della Regione Toscana n. 1144 del 4/08/2025, trasmessa con nota del Presidente della Giunta prot. 0650909 del 12/08/2025 ; (ii) ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'assoggettamento delle aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001; (iii) determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; (iv) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, ivi incluso ;
3. le prescrizioni ritenute accoglibili, cui è subordinata l'approvazione del progetto definitivo delle opere di cui al precedente punto 1, sono quelle riportate nell'*Allegato 1 - “Prescrizioni e Raccomandazioni”* che forma parte integrante della presente Ordinanza;



4. RFI S.p.A. provvederà ad assicurare, per conto del Commissario, la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo di cui al precedente punto 1;
5. RFI S.p.A. in sede di approvazione tecnica della progettazione esecutiva, provvederà alla verifica del recepimento delle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1 debbono essere recepite in tale fase; restano ferme le competenze dei Soggetti indicati nel decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 di non assoggettabilità a VIA per il controllo dell'adempimento delle prescrizioni ambientali di cui al medesimo provvedimento e nella DGR 1144 del 4/08/2025 che assegna al Comune di Eboli e al Comune di Castelfiorentino la specifica competenza all'esercizio dell'attività di controllo sulla conformità dei lavori e la vigilanza urbanistico ed edilizia, rispetto al progetto approvato nonché le eventuali ulteriori competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;
6. la presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti in esito a quanto espresso dalla stessa con nota n. 19102 del 19 maggio 2015, circa l'insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;
7. RFI S.p.A. è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alle Amministrazioni e agli enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto avviato con Ordinanza n. 13 del 21/3/2024.

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Osserva Canteri" e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

Il Commissario Straordinario

Ing. Vincenzo Macello



Firmato da Vincenzo
Macello
Data: il 20/10/2025
alle 10:18:08 CEST

**Progetto Definitivo NPP. 0367 – Varianti al progetto definitivo Raddoppio della tratta ferroviaria
Empoli – Granaio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla
L. 55/2019 e s.m.i.**

Allegato 1

Prescrizioni e raccomandazioni

Decreto Dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 di esclusione a Verifica di Assoggettabilità a VIA

Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovrà:

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. *Componente rumore*

Il progetto esecutivo:

- a) deve specificare il tipo di pavimentazione stradale che verrà stesa nelle diverse aree di intervento e come questa venga tradotta in termini di impostazioni in ingresso al modello di previsionale acustico (per il solo intervento NV08, il progetto definitivo indicata la pavimentazione BBTM 0/6);
- b) deve contenere specifica validazione del modello acustico adottato e dare evidenza documentale del buon accordo fra le simulazioni e le misure;
- c) deve approfondire la stima dell'incertezza secondo la norma UNI 11143-1:2005 "Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti – Parte 1: Generalità";
- d) deve prendere in esame eventuali ulteriori ricettori, oltre quelli considerati nella documentazione presentata, costituiti da eventuali aree edificabili e di nuova urbanizzazione, definite negli strumenti urbanistici comunali vigenti e significativamente impattate dalla viabilità di progetto. Si raccomanda ai Comuni di Empoli e Castelfiorentino di fornire a RFI Spa i necessari dati;
- e) deve contenere un piano di monitoraggio acustico finalizzato a controllare la conformità acustica delle opere in esercizio; il piano deve prevedere l'esecuzione di alcune misure e la realizzazione di un modello previsionale, tarato e aggiornato alla data di entrata in esercizio, tale da consentire di valutare il rispetto dei limiti presso tutti i ricettori, anche laddove non misurati. A proposito delle misure strumentali, queste dovranno essere condotte a 1 m dalla facciata degli edifici o nelle loro aree esterne fruibili, conformemente ai criteri e ai metodi di cui al D.M. Ambiente 16/3/1998 e al D.P.R. 142/2004, per un loro confronto diretto con i limiti applicabili al ricettore. Lo stesso piano di monitoraggio dovrà inoltre prevedere ulteriori punti di misura - con gli stessi criteri e metodi di cui sopra - in caso di segnalazioni di disturbo da parte dei cittadini, in corrispondenza del relativo ricettore, nonché azioni/interventi di mitigazione - da specificare nello stesso piano, in caso di superamento dei limiti applicabili e di scostamenti peggiorativi rispetto a quanto previsto in fase di approvazione del progetto, tenendo conto dell'incertezza associata al valore misurato/simulato.

Il proponente presenterà al Settore VIA regionale la necessaria documentazione, prima della approvazione del progetto esecutivo. (Prot. ARPAT 0275835 del 16/05/2024)

2. *Componente atmosfera*

Il proponente - nel Piano ambientale della cantierizzazione o nel Manuale per la gestione ambientale del cantiere, che farà parte del progetto esecutivo, dovrà approfondire i due aspetti segnalati da ARPAT:

- a) richiede di accertare caso per caso gli effetti delle variazioni di distanza dei singoli ricettori dalle viabilità, piuttosto che prendere in esame la media complessiva. L'Agenzia ricorda ad esempio che lo stesso proponente riporta che rispetto al tratto NV04, nel caso specifico di due ricettori abitativi, la variazione di distanza ammonta a circa 100 m, passando da circa 180÷190 m a circa 80÷90 m;
- b) per quanto riguarda i lavori relativi ai sottopassi IN51 ed IN52, e gli effetti indotti dal traffico veicolare sulle nuove viabilità, ritiene che le conclusioni tratte dal proponente appaiano in prima istanza verosimili. Tuttavia, per quanto concerne quelle relative al traffico, richiede approfondimenti relativi all'ordine di grandezza dei flussi di traffico associati alle viabilità di interesse.

In esito a tale approfondimento devono essere dimensionate nel dettaglio le misure di mitigazione.

Il proponente presenterà al Settore VIA regionale la necessaria documentazione, prima della approvazione del progetto esecutivo. (Prot. ARPAT 0275835 del 16/05/2024)

3. *Componente terre e rocce da scavo*

Almeno 60 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente o l'impresa appaltatrice deve comunicare ad ARPAT i siti scelti per l'approvvigionamento delle materie prime e delle materie prime seconde e per il conferimento dei materiali di risulta. (Prot. ARPAT 0275835 del 16/05/2024)

RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

4. Organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)

5. Si rileva pertanto che la richiesta di ulteriore riduzione dell'altezza altimetrica della nuova viabilità NV01, pur mantenendo l'andamento plano-altimetrico del tracciato, è stata valutata tenendo comunque sempre a riferimento lo scenario di pericolosità idraulica con tempi di ritorno di 200 anni. Per tale aspetto, si renderebbe opportuno verificare la possibilità di una ulteriore riduzione della predetta quota anche con riferimento alla cartografia della zona allegata al Piano Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) che attribuisce all'area l'identificativo PI 1 e quindi non soggetta a particolari limitazioni nell'ambito della normativa specifica con particolare riferimento alla L.R.41/2018. Tale modifica porterebbe ad una maggiore coerenza delle attività con i contenuti del PIT con valenza paesaggistica in quanto le caratteristiche dell'intervento risulterebbero maggiormente congruenti con gli obiettivi e le prescrizioni dell'elaborato 8b del PIT. Inoltre, con tale riduzione della quota stradale verrebbero sensibilmente migliorati i rapporti della nuova viabilità in progetto con gli edifici adiacenti con miglioramento della fruibilità dei piazzali di pertinenza degli edifici medesimi.

Si ribadisce al riguardo, rispetto alla precedente soluzione progettuale, che la presente variante ha operato una modesta riduzione della quota stradale venendo a recepire sia le prescrizioni impartite dal Comune che le prescrizioni impartite dalla Commissione Paesaggistica e ribadite dalla Soprintendenza. In virtù di quanto sopra le modifiche introdotte risultano finalizzate al recepimento delle prescrizioni impartite e quindi non necessitano di ulteriori adempimenti istruttori. (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 – Contributo Castelfiorentino prot. 10210/2024 del 22/05/2024)

6. Tenere conto delle indicazioni viabilistiche segnalate dal Comune di Castelfiorentino nel contributo del 22.5.2024, riportato in premessa al presente atto, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica e stradale; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024). Sulla base del contributo di Comune di Castelfiorentino prot. 10210/2024 del 22/05/2024, che di seguito si riporta:

6.a) *Ai fini di non occludere eccessivamente la visibilità del complesso dello zuccherificio e del fiume dal tracciato ferroviario e dalla ex SRT 429, anche le barriere di contenimento e soprattutto la rete di protezione anticaduta per gli oggetti dovranno presentare caratteristiche tali da limitare al minimo l'occlusione visiva.*

6.b) *Nel corso degli incontri intercorsi, anche alla luce delle esigenze manifestate della proprietà del primo dei fabbricati presenti in direzione di Castelfiorentino, era stata richiesta la eliminazione della rampa di raccordo tra la viabilità condominiale esistente e la nuova viabilità in progetto. Tale modifica avrebbe consentito alla proprietà una migliore fruizione dello spazio scoperto residuo, stante la riduzione della superficie da assoggettare ad esproprio, con possibilità di accesso carrabile mediante utilizzazione della intersezione prevista su Via dello Zuccherificio sul fronte opposto dello stabilimento.*

7. Come richiamato dal Comune di Castelfiorentino con il parere del 22/05/2024, in relazione alle modifiche intervenute al sistema di regimazione delle acque meteoriche della zona dell'ex zuccherificio, il proponente deve assicurare l'adeguato smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle canalette stradali (Prot. Comune di Castelfiorentino 10210/2024 del 22/05/2024)

8. per quanto riguarda gli aspetti idraulici:

- con riferimento alle aree P2 e P3 del vigente PGRA, interessate dagli interventi di progetto, in applicazione della l.r. 41/2018, la realizzazione delle opere previste deve avvenire in condizioni di gestione del rischio da alluvione, senza incrementi di rischio al contorno;
- la realizzazione del progetto in esame non deve precludere la realizzazione della misura idraulica di protezione del PGRA “Ulteriori interventi strutturali lungo il fiume Elsa”, codice ITN002-P029;
- quanto segnalato dall’Autorità di bacino nel contributo in premessa, in merito alle modalità di risoluzione delle interferenze con l’area tipo “B” destinata alla realizzazione di cassa di espansione, posta in loc. Casanuova - Bisarna – Colmate (Piano Stralcio Rischio Idraulico);
- la risoluzione delle interferenze del tracciato ferroviario di progetto, in località S. Maria, con l’area destinata alla realizzazione di una vasca di espansione, come da Studio Idrologico-Idraulico di supporto al nuovo Regolamento urbanistico del Comune di Empoli;

(Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)

9. Per le porzioni di progetto limitrofe ad un corpo idrico fluviale, si raccomandano gli indirizzi di PGA per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d’acqua, contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano. (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 sulla base del contributo di Prot. Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale 0588023 del 29/12/2023)

10. Le indicazioni impartite dalla competente Soprintendenza, nel contributo in premessa al presente atto, in merito alla tutela del complesso monumentale del Terrafino, vincolato ai sensi della parte seconda del d.lgs.42/2004; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024). Per completezza si riporta il parere della Soprintendenza richiamato con prot. RT. 1052 del 02/01/2024:
“le modifiche progettuali tengono conto della prescrizione indicata da questo Ufficio con nota prot. 17630 del 04/07/2022, ovvero: “le opere non dovranno interferire in alcun modo con i beni culturali denominati “Complesso ecclesiastico il Terrafino” e “Fabbricato ad uso residenziale” [...], né con le relative strutture ed aree pertinenziali [...] pertanto non dovranno interessare nessuna delle particelle catastali come individuate nelle mappe perimetrate dei rispettivi provvedimenti di tutela. Si evidenzia tuttavia che l'intervento NV07, comporta una modifica significativa del sistema insediativo esistente, caratterizzato dalla presenza dei due beni culturali sopra ricordati e dalla vicinanza con il complesso ecclesiastico della Chiesa e canonica di San Michele Arcangelo (bene culturale ope legis ai sensi del combinato disposto degli art. 10, c. 1 e 12, c. 1 del D. Lgs. 42/2004). Con la realizzazione delle opere in progetto, il complesso “Il Terrafino” e il connesso fabbricato residenziale, già confinati tra due infrastrutture (ferrovia e Strada Regionale 429), risulterebbero completamente reclusi. Il nuovo tracciato NV07, per dimensionamento e per tecnologia di esecuzione (in rilevato e su viadotto), implica una modifica significativa dell'intorno del complesso Il Terrafino e comporta un rilevante impatto ambientale in relazione alla tutela dei beni culturali sopra indicati e ai tracciati storici della viabilità documentati nel Catasto Storico.” (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)

11. Il rispetto delle prescrizioni paesaggistiche della Soprintendenza, già impartite nella conferenza di servizi autorizzativa del 2022; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024) Si riporta di seguito l'estratto del parere prot. 17630 del 04/07/2022:
“verificate le disposizioni contenute nel Piano paesaggistico in merito all’ambito di paesaggio e verificata la specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell’elaborato 8B, con particolare riguardo agli artt. 8.3 e 12.3, questo Ufficio esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
 - *le opere non dovranno interferire in alcun modo con i beni culturali denominati “Complesso ecclesiastico il Terrafino” e “Fabbricato ad uso residenziale” sopra richiamati, né con le relative strutture ed aree pertinenziali (ad esempio, recinzioni), pertanto non dovranno interessare nessuna delle particelle catastali come individuate nelle mappe perimetrate dei rispettivi provvedimenti di tutela;*
 - *in relazione alla tutela dei suddetti beni culturali, dovrà essere sviluppato un apposito progetto di mitigazione della viabilità di nuova esecuzione e di mitigazione di tutte le nuove opere (ad esempio: barriere, piazzole di manovra) la cui realizzazione è prevista in prossimità dei due beni culturali; tale progetto dovrà essere oggetto di validazione da parte di questo Ufficio;*

- per i tratti di strada che verranno dismessi, dovrà essere sviluppato un progetto di rimozione delle opere non più necessarie e di rinaturalizzazione dei luoghi, fermo restando la riconoscibilità di eventuali tracciati di rilevanza storica;
- in corrispondenza dello stabilimento Ex Zuccherificio, non siano messi in opera elementi tali da ostruire la visibilità dello stesso, sia dalla viabilità di nuova esecuzione, sia dal lato del fiume Elsa;
- la finitura dei muri di contenimento dei nuovi tracciati stradali sia concordata con questo Ufficio, con l'indirizzo preliminare di privilegiare finiture o rivestimenti congrui con il contesto di inserimento;
- si confermano le condizioni espresse dalle Commissioni del Paesaggio per i Comuni di Empoli e di Castelfiorentino, espresse nella seduta in forma associata del 16/06/2022;
- la finiture delle barriere e le finiture del nuovo viadotto previsto in relazione all'intervento NV07 siano concordate con questo Ufficio;
- le aree di cantiere dovranno essere oggetto di ripristino vegetazionale."

12. Nel proprio contributo del 21/12/2023, presa visione dell'ubicazione delle opere in progetto, chiede al proponente di accertare le interferenze con le infrastrutture a rete del Servizio Idrico Integrato (acquedotto e fognature); (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 sulla base del contributo di Prot. AIT 0578213 del 21/12/2023)
13. Nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi a contatto con terre caratterizzate da anomalie chimica per alcuni metalli, in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
14. Le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
15. Si ricordano le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
16. Il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)

PRESCRIZIONI PER LA FASE REALIZZATIVA

17. Il proponente è tenuto a comunicare al Settore VIA e ad ARPAT l'avvio e la fine dei lavori. (Prot. ARPAT 0275835 del 16/05/2024)
18. *Sottosuolo*
Durante lo svolgimento dei lavori, il proponente e l'impresa appaltatrice si devono attenere alle seguenti indicazioni:
 - a) andrà data notizia ad ARPAT delle date in cui verranno effettuate le operazioni di scavo nell'area del FICEV-1072 e in quelle limitrofe, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, per poter eventualmente assistere alle operazioni;
 - b) tutte le acque ricadenti nelle suddette aree durante le operazioni di scavo andranno raccolte e caratterizzate prima del loro eventuale allontanamento, fatto salvo quanto già previsto per le aree di cantiere. In particolare, si dovrà ricercare la presenza di Antimonio e Cromo VI, che risultano indicatori di contaminazione, oltre al set analitico dei metalli già previsto;

- c) nel caso in cui i terreni di scavo siano chiaramente terreni in posto, non rimaneggiati e/o naturali, li si dovrà caratterizzare come da proposta progettuale;
- d) le suddette indicazioni valgono anche per le indagini in corso d'opera e post operam, di cui al monitoraggio ambientale, relative al tratto della S.R.429, riportate nell'elaborato "PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - Planimetria localizzazione punti di monitoraggio";
- e) deve essere tenuto conto delle criticità relative alla potenziale liquefazione riscontrata per alcuni strati sabbiosi presenti dalla pk 307+100 alla pk 311+623, nonché la presenza di una falda pressoché superficiale in tutto il tracciato;
- f) prima dell'avvio dei lavori, il proponente deve consultare l'applicativo SISBON per una ricognizione dei siti in bonifica nell'area; qualora le lavorazioni ricadessero all'interno di un'area perimetrata per potenziale contaminazione, sarà possibile effettuare interventi solo nel caso in cui questi ricadano tra quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006, art. 242-ter, tenuto conto della D.G.R. 157/20223.
- (Prot. ARPAT 0275835 del 16/05/2024)

RACCOMANDAZIONI PER LA FASE REALIZZATIVA

19. L'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida redatte da Arpat "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", del gennaio 2018; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
20. fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, di gestire le terre e rocce da scavo ed i terreni di riporto rinvenuti secondo le linee guida del SNPA n.22/2019 (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
21. Adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
22. con riferimento al PGA del Distretto Appennino Settentrionale, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 sulla base del contributo di Prot. Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale 0588023 del 29/12/2023)
23. La richiesta di assistenza archeologica in corso d'opera, formulata dalla Soprintendenza; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024). Si riporta di seguito l'estratto del parere prot. RT. 1052 del 02/01/2024: "*considerate le varie fasi inerenti a indagini di Archeologia Preventiva eseguite dal proponente e nel frattempo concluse, tenendo conto dei risultati emersi, considerando localizzazione ed entità delle modifiche del progetto contenute nella nuova richiesta, si ritiene che la tutela archeologica possa essere garantita facendo rientrare anche le lavorazioni per le modifiche nella prescrizione di "Assistenza archeologica in corso d'opera" già formulata per altre lavorazioni con ns. prot 4957 del 27/02/2023*";
24. Invita RFI Spa a prendere contatti col Gestore Acque Spa. In fase di esecuzione è necessario che vengano presi contatti con questa Società al fine di segnalare le interferenze con maggiore precisione e dettaglio in modo da concordare le opere di soluzione delle stesse e le eventuali operazioni di realizzazione della nuova opera così da evitare danneggiamenti alle reti esistenti. Teniamo a precisare che Acque Spa è già in contatto con le Società di progettazione dell'opera per allineare le soluzioni progettuali nei punti di interferenza. (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VLA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024 con contributo di Prot. Acque S.p.A. 0001066 del 02/01/2024)

25. La necessità di comunicare in anticipo alla Città Metropolitana di Firenze, che gestisce la S.R. 429, l'avvio del cantiere "NV07 – Nuova viabilità Terrafino" (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
26. Si ricordano le buone pratiche per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
27. Qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs.152/2006 e seguenti; in caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, l'attivazione delle misure previste dalle norme suddette; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
28. Al termine dei lavori, fatto salvo quanto necessario alle operazioni di collaudo, devono essere allontanati e rimossi i rifiuti e qualsiasi macchinario, attrezzatura o installazione utilizzati (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
29. Per la sistemazione delle aree a verde al termine dei lavori devono essere utilizzati terreni conformi - per tutti i parametri analizzati - ai limiti di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parta Quarta del D.Lgs. 152/2006; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
30. Durante gli scavi, in caso di ritrovamento di materiale di rifiuto, il proponente deve prevederne l'allontanamento; del ritrovamento deve essere data immediata comunicazione anche ad ARPAT; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
31. In applicazione della parte quarta del D.lgs.152/2006, durante le attività di cantiere, il proponente deve individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere nonché la relativa area di deposito temporaneo; all'interno di dette aree, i rifiuti devono essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati in contenitori idonei atti ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento o recupero). Costituiscono rifiuto i materiali da demolizione, i residui fangosi del lavaggio betoniere e del lavaggio ruote; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)
32. La realizzazione e l'esercizio delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale; (Regione Toscana - *Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore VIA* - Decreto dirigenziale n. 16555 del 18/07/2024)

Prescrizioni e raccomandazioni
Pareri pervenuti nell'iter Commissariale

Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovrà:

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Nel caso in cui che le nostre linee fossero ritenute interferenti con l'opera in oggetto dovrà essere formulato con congruo anticipo richiesta di spostamento impianti. (Prot. E-Distribuzione S.p.A. (Gruppo Enel) 691516 del 21/06/2024)
2. *Settore Patrimonio Architettonico*
Nell'intervento NV07 si prende atto che le modifiche progettuali tengono conto della prescrizione indicata nel protocollo 17630 del 04/07/2022. Ma il nuovo tracciato NV07 comporta una modifica significativa dell'intorno del complesso il Terrafino, che risulterebbe completamente recluso, e comporta un rilevante impatto ambientale in relazione alla tutela dei beni culturali e ai tracciati storici della viabilità documentati dal Catasto Storico. (Prot. Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato 15131-P del 10/06/2024)
3. *Settore Paesaggio*
Si esprime con parere favorevole vincolante con le seguenti indicazioni:
 - In relazione alla tutela dei beni culturali "Complesso ecclesiastico il Terrafino" e "Fabbricato ad uso residenziale", dovrà essere sviluppato un apposito progetto di mitigazione della viabilità di nuova esecuzione e di mitigazione di tutte le nuove opere (ad esempio: barriere, piazzole di manovra) la cui realizzazione è prevista in prossimità dei due beni culturali; tale progetto dovrà essere oggetto di validazione da parte di questo Ufficio;
 - per i tratti di strada che verranno dismessi, dovrà essere sviluppato un progetto di rimozione delle opere non più necessarie e di rinaturalizzazione dei luoghi, fermo restando la permanenza e la riconoscibilità di eventuali tracciati di rilevanza storica;
 - in corrispondenza dello stabilimento Ex Zuccherificio, non siano messi in opera elementi tali da ostruire la visibilità dello stesso, sia dalla viabilità di nuova esecuzione, sia dal lato del fiume Elsa;
 - la finitura dei muri di contenimento dei nuovi tracciati stradali sia concordata con questo Ufficio, con l'indirizzo preliminare di privilegiare finiture o rivestimenti congrui con il contesto di inserimento;
 - si confermano le condizioni espresse dalle Commissioni del Paesaggio per i Comuni di Empoli e di Castelfiorentino, espresse nella seduta in forma associata del 16/06/2022;
 - le finiture delle barriere e le finiture del nuovo viadotto previsto in relazione all'intervento NV07 siano concordate con questo Ufficio;
 - le aree di cantiere dovranno essere oggetto di ripristino vegetazionale.(Prot. MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato 15131-P del 10/06/2024)
4. La nuova viabilità NV07 interferisce con la fognatura a servizio dell'abitato di Pianezzoli, in corrispondenza delle sezioni 3 e 4 di progetto. La fognatura in parola è realizzata in tubi di calcestruzzo del diametro di 500 mm, ha una profondità media di interrimento di circa 1 metro e termina con una immissione in ambiente che viene regolarmente ispezionata e mantenuta dal Gestore S.I.I. Acque Spa. In quel punto la strada avrà una quota del piano viabile di circa 1 metro più bassa dell'attuale piano campagna. Questo vuol dire che in sede di cantiere verranno rimaneggiati terreni fino ad una profondità di 1,5 – 1,6 metri. Ciò ci obbligherà ad abbassare la tubazione di fognatura ad oltre 2 metri di profondità, ovviamente inclusi i tratti a monte e valle dell'attraversamento per gli opportuni raccordi di quota. Contemporaneamente, viste le nuove quote della struttura fognaria e la minor accessibilità che a quel punto avrà il manufatto di immissione in ambiente, si provvederà a spostare quest'ultimo in un luogo più accessibile semplicemente allungando di altri 50 metri circa la tubazione in calcestruzzo del diametro di 500 mm. (Prot. ACQUE SpA 39399/24 del 07/06/2024)
5. Il nuovo sottopasso ciclopeditone IN51 Granaioolo interferisce con una delle fognature principali dell'abitato di Fontanella. Detta fognatura è realizzata in muratura di mattoni pieni completata da una volta a "botte" sempre in mattoni pieni. Le dimensioni interne sono 1 metro di larghezza e 1,5 metri di altezza. Importante aspetto è che il cielo della volta si trova solo a 70 cm dal piano del ferro della ferrovia. Ovviamente l'estradosso

della volta è ancora più vicino al piano del ferro. L'interferenza è dovuta al fatto che i muri di sostegno che delimitano il sottopasso in progetto si spingono a profondità tali da intercettare il manufatto fognario impedendone il funzionamento. Le ipotesi di girare attorno alle strutture del sottopasso ciclopeditale in progetto o pensando di spingere una tubazione prefabbricata strutturale del diametro di 1500 mm sotto i binari a meno di 50 cm dal piano del ferro, oppure posare il nuovo tratto di fognatura rimuovendo prima e riposizionando poi i binari della ferrovia, sono assolutamente improponibili. Secondo questo ufficio, l'unica soluzione realmente percorribile per risolvere questa interferenza è che l'attraversamento ciclopeditale venga traslato verso la stazione ferroviaria di Granaiole di almeno una decina di metri in modo che le strutture del sottopasso in progetto non vengano più ad interferire con la struttura fognaria. (Prot. ACQUE SpA 39399/24 del 07/06/2024)

6. In esito alle interlocuzioni recentemente intercorse con i Tecnici di Codesta RFI, questa società esprime il proprio parere di massima favorevole in merito alle varianti al Progetto Definitivo del "Raddoppio della tratta Ferroviaria Empoli - Granaiole". Si rimanda al progetto esecutivo per la definizione di specifiche opere di protezione che, vista l'estrema vicinanza delle opere in progetto alla sede della strada statale, ne possano consentire l'esercizio in assoluta sicurezza. (Prot. ANAS 0939551 del 30/10/2024)
7. Istruttoria e valutazioni specifiche relativamente alla compatibilità urbanistica della variante proposta.
La proposta di variante al progetto approvato risulta COERENTE e CONFORME con le previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti.
1. Nell'ambito dei nuovi elaborati progettuali si prende atto dell'avvenuta riduzione in taluni tratti della quota della nuova strada in progetto (NV01), rispetto al piano di campagna, ma sarebbe opportuno verificare la possibilità di una ulteriore riduzione della predetta quota. In particolare la cartografia della zona allegata al Piano Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) attribuisce all'area l'identificativo PI 1 e quindi non soggetta a particolari limitazioni nell'ambito della normativa specifica. Tale modifica porterebbe ad una maggiore coerenza delle attività con i contenuti del PIT con valenza paesaggistica in quanto le caratteristiche dell'intervento risulterebbero maggiormente congruenti con gli obiettivi e le prescrizioni dell'elaborato 8b del PIT. Inoltre, con tale riduzione della quota stradale, verrebbero sensibilmente migliorati i rapporti della nuova viabilità in progetto con gli edifici adiacenti con miglioramento della fruibilità dei piazzali di pertinenza degli edifici medesimi. (Prot. Comune di Castelfiorentino - Servizio di gestione del territorio 10210/2024 del 23/05/2024)
8. Si ritiene inoltre opportuno precisare nuovamente che era stata richiesta l'eliminazione della rampa di raccordo tra la viabilità condominiale esistente e la nuova viabilità in progetto. Tale modifica avrebbe consentito alla proprietà una migliore fruizione dello spazio scoperto residuo, stante la riduzione della superficie da assoggettare ad esproprio, con possibilità di accesso carrabile mediante utilizzazione della intersezione prevista su Via dello Zuccherificio sul fronte opposto dello stabilimento. (Prot. Comune di Castelfiorentino - Servizio di gestione del territorio 10210/2024 del 23/05/2024)
9. Inoltre, sempre ai fini di non occludere eccessivamente la visibilità del complesso dello zuccherificio e del fiume dal tracciato ferroviario e dalla ex SRT 429, anche le barriere di contenimento e soprattutto la rete di protezione anticaduta per gli oggetti dovranno presentare caratteristiche tali da limitare al minimo l'occlusione visiva. (Prot. Comune di Castelfiorentino - Servizio di gestione del territorio 10210/2024 del 23/05/2024)
10. Contributo per la Verifica di Assoggettabilità a VIA
Si rileva pertanto che la richiesta di ulteriore riduzione dell'altezza altimetrica della nuova viabilità NV01, pur mantenendo l'andamento plano-altimetrico del tracciato, è stata valutata tenendo comunque sempre a riferimento lo scenario di pericolosità idraulica con tempi di ritorno di 200 anni. Per tale aspetto, si renderebbe opportuno verificare la possibilità di una ulteriore riduzione della predetta quota anche con riferimento alla cartografia della zona allegata al Piano Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) che attribuisce all'area l'identificativo PI 1 e quindi non soggetta a particolari limitazioni nell'ambito della normativa specifica con particolare riferimento alla L.R.41/2018. Tale modifica porterebbe ad una maggiore coerenza delle attività con i contenuti del PIT con valenza paesaggistica in quanto le caratteristiche dell'intervento risulterebbero maggiormente congruenti con gli obiettivi e le prescrizioni dell'elaborato 8b del PIT. Inoltre, con tale riduzione della quota stradale verrebbero sensibilmente migliorati i rapporti della nuova viabilità in progetto con gli edifici adiacenti con miglioramento della fruibilità dei piazzali di pertinenza degli edifici medesimi.

Si ribadisce al riguardo, rispetto alla precedente soluzione progettuale, che la presente variante ha operato una modesta riduzione della quota stradale venendo a recepire sia le prescrizioni impartite dal Comune che le prescrizioni impartite dalla Commissione Paesaggistica e ribadite dalla Soprintendenza. In virtù di quanto sopra le modifiche introdotte risultano finalizzate al recepimento delle prescrizioni impartite e quindi non necessitano di ulteriori adempimenti istruttori. (Prot. Comune di Castelfiorentino - Servizio di gestione del territorio 10210/2024 del 23/05/2024)

11. Parere Favorevole per l'ipotesi progettuale NV01 - Nuova viabilità ex zuccherificio – riguardo l'esecuzione di nuova intersezione stradale a 'T' sulla SP 108 'di Granaiole-Castelnuovo' al km 0+400 in località Molino di Granaiole, a condizione che la nuova viabilità sia inserita coerentemente con l'impianto semaforico esistente sulla SP 108 nel punto indicato dal progetto. Inoltre si propone di valutare anche per questa nuova viabilità l'adozione della stessa sezione tipo indicato al par. 5 dell'elaborato NV06 – Nuova viabilità Osteria Bianca/Brusciana - del progetto definitivo delle Varianti; questo per rendere possibile in futuro che anche il tratto della - Nuova viabilità ex zuccherificio – possa assumere il ruolo di variante della SP 429 al centro abitato di Sant'Andrea-Fontanella mediante la realizzazione di nuovi cavalcavia ferroviari, tutto ciò previo inserimento nel PUMS. (Prot. Città Metropolitana di Firenze - Direzione Viabilità Area 2 – n. 22421 del 07/05/2024)
12. Autorizzazione con le seguenti prescrizioni: dovrà essere rispettato quanto indicato dal Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R/2003 s.m.i. e dalla Relazione Geologica:
 - 1) non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi;
 - 2) le acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori dovranno essere allontanate, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza de-terminare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - 3) dovrà essere assicurata la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
 - 4) gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento;
 - 5) i riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno;
 - 6) Lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento del materiale di risulta degli scavi dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.LGS. 152/06, D.Lgs. 4/2008 e s.m.i. e DPR 120/2017. (Unione Dei Comuni Circondario Dell'empolese Valdelsa Determinazione Dirigenziale n. 326 del 13/05/2024)
13. In particolare si osserva che:
 - ove il tracciato intersechi siti con iter attivo che necessitano di intervento di bonifica/MISP/MISO o con valutazione della necessità di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso: gli interventi devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni di cui alla specifica legislazione vigente con particolare riferimento all'art.242-ter del D.Lgs.152/06. In tal caso è necessario espletare nell'ambito del procedimento di approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo, le obbligatorie procedure di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 per l'ottenimento del nulla-osta di competenza regionale alla realizzazione degli interventi che interferiscono con aree in bonifica. A tal fine si invita a fare riferimento ai contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n.157/202;

- ove il tracciato intersechi siti con iter chiuso con non necessità di intervento di bonifica/MISP/MISO a seguito dell'approvazione di AdR resta fermo l'obbligo di riattivare le procedure di cui al titolo V parte IV del D.lgs.152/06, in caso di modifica delle condizioni antropico - ambientali utilizzate per l'Adr;
- ove infine il tracciato intersechi siti con iter chiuso con certificazione di avvenuta MISP: gli interventi che interessano l'area in esame devono essere effettuati senza interferire e/o creare alterazioni alle misure di contenimento realizzate. Nel caso in cui gli interventi in progetto prevedessero di interferire con misure di contenimento vige l'obbligo di riattivare, preliminarmente all'attuazione di detti interventi, la procedura di cui di cui al titolo V parte IV del D.lgs.152/06. Pertanto, per gli eventuali siti la cui perimetrazione interferisse con le opere in progetto, si segnala la necessità di approfondire presso il comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 gli aggiornamenti al riguardo (verifica puntuale della perimetrazione del sito e del suo stato iter) e dare, se necessario, attuazione a quanto sopra osservato. (Prot. Regione Toscana - Direzione alla mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale n. 24650/2024 del 20/05/2024)

14. Si ritiene che gli interventi siano coerenti con il PTCP purché tengano conto delle direttive e prescrizioni del cap.2.1.8 – Criteri per la rete viaria - dello Statuto del Territorio. Gli interventi ricadenti in art.3 del PTCP dovranno garantire anche gli obiettivi di tutela indicati alla lettera c) del comma 5) dello stesso articolo.

Vedere a riguardo:

https://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/PTC_Norme_di_Atтуazione.pdf

(Prot. Regione Toscana - Direzione alla mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale n. 256738 del 07/05/2024)

15. Richiesta da parte del Comune di Empoli:

Il mantenimento del Sottoattraversamento pedonale denominato IN.01, posto in località Fontanella, da realizzarsi esattamente in conformità al progetto già valutato ed approvato nella 1^ Conferenza dei Servizi fermo restando l'impegno di regione e comune di definire una soluzione per la realizzazione del relativo parcheggio che sarà a cura e spese di regione/comune.

In riscontro al verbale del 10/06/2025 il Comune di Empoli ha risposto con nota del 25/07/2025 precisando:

1. Modifiche già presenti

Le modifiche riportate nel verbale in merito al sottopasso all'altezza della località Granaioolo, alla viabilità di Brusiana, alla viabilità di via Bagnaia/Stazione di Ponte a Elsa, alla viabilità del sottopasso di via Arnolfo Di Cambio, nascono dalle richieste fatte dal Comune di Empoli e rispecchiano le attese di integrazione del progetto rappresentate dall'amministrazione.

2. Sottopasso di Fontanella

L'amministrazione comunale di Empoli ribadisce ciò che è stato richiesto in sede di riunione e che è stato correttamente riportato nel verbale.

Chiediamo il reinserimento nel progetto della realizzazione del sottopasso di Fontanella (dietro il circolo Arci, all'altezza del parcheggio comunale). Di questo ribadiamo l'importanza dell'inserimento.

(Prot. Regione Toscana - Assessore alle Infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio n. 0610886 del 29/07/2025)

16. Richiesta da parte del Comune di Castelfiorentino:

RFI si impegna ad effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche progettuali al fine di prevedere una ulteriore riduzione della altimetria della viabilità denominata IN01 (ex Zuccherificio) compatibilmente alle norme vigenti e conferma la volontà di verificare ogni possibile soluzione circa il posizionamento della rampa di accesso rispetto al piazzale, con il fine di eliminare l'interferenza con il piazzale di carico/scarico e garantire l'accessibilità con la nuova soluzione progettuale. RFI si impegna altresì a valutare l'inserimento di un percorso pedonale di collegamento verso la stazione di Granaioolo all'interno delle aree RFI, al fine di migliorarne l'accessibilità in sicurezza da parte dell'utenza. (Prot. Regione Toscana - Assessore alle Infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio n. 0610886 del 29/07/2025)

PRESCRIZIONI PER LA FASE REALIZZATIVA

17. Esprime Parere Favorevole. Vengono trasmesse, in allegato al parere, le planimetrie con indicata la posizione delle linee elettriche (MT (15 kV) e BT (0,4 kV)) presenti nelle aree di interesse, precisandovi che la posizione delle linee in cavo interrato è da ritenersi puramente di massima essendo possibili discordanze con la situazione reale, con esonero di ogni responsabilità della Società e distribuzione S.p.A.

Nell'esecuzione di lavori in prossimità degli impianti in servizio, si raccomanda inoltre di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. (Prot. E-Distribuzione S.p.A. (Gruppo Enel) 691516 del 21/06/2024)

18. Settore Archeologia

Alla luce dei risultati emersi, la tutela archeologica può essere garantita facendo rientrare anche le lavorazioni per le modifiche nella prescrizione "Assistenza archeologica in corso d'opera" già formulata per altre lavorazioni con prot. 4957 del 27/02/2023. (Prot. MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato 15131-P del 10/06/2024)

19. Allegato A - parere ARPAT

Il D.D. RT n. 16555 del 18/7/2024 ha disposto la non sottoposizione a VIA delle modifiche progettuali, impartendo alcune prescrizioni ("condizioni ambientali") riferite a:

- fase di corso d'opera: condizione 1 (vedasi prescrizioni riportate in ambito Assoggettabilità a VIA);
- fase di progettazione esecutiva: condizioni 2 e 3 (vedasi prescrizioni riportate in ambito Assoggettabilità a VIA);
- fasi successive alla progettazione esecutiva (precedente all'avvio dei lavori, durante i lavori, al termine dei lavori): condizioni 4 e 5 (vedasi prescrizioni riportate in ambito Assoggettabilità a VIA).

[...] si osserva che le condizioni ambientali di competenza dell'Agenzia impartite sul complesso sull'opera e delle sue modifiche sono collocate in fasi successive a quella della progettazione definitiva oggetto del procedimento ex art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019 [...]

Si ritiene che le stesse potranno essere sottoposte alle necessarie verifiche di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 nelle fasi successive di progettazione e realizzazione.

Si ritiene a questo proposito opportuno che la Regione Toscana richiami il proponente RFI al più attento rispetto delle tempistiche e delle fasi previste per le ottemperanze alle diverse prescrizioni.

Ad esempio, per il Piano di Monitoraggio Ambientale ARPAT ha già avuto modo di segnalare la necessità che l'elaborato complessivo sia sottoposto all'Autorità competente e alla stessa Agenzia almeno dodici mesi prima dell'avvio dei lavori dell'opera (contributo tecnico prot. n. 29325 del 16/4/2024).

(Prot. Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale. Settore Programmazione Grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale - ARPAT 0445585 del 8/08/2024)